

10 febbraio 1947

La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo" al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

La scelta della data coincide con quella della firma del trattato di pace, richiamata dalla legge come termine temporale del periodo in cui si verificarono le tragedie delle quali si vuole conservare e rinnovare la memoria; spesso, del tutto impropriamente, si fa riferimento a quel trattato "iniquo" come causa di quelle tragedie.

Nessun trattato di pace è benevolo nei confronti della parte soccombente, a maggior ragione dopo una guerra mondiale dalle infauste conseguenze, della quale i vinti portavano la piena responsabilità.

Il prezzo pagato dall'Italia è stato però pesante, ulteriormente aggravato per gli italiani della Venezia Giulia e Dalmazia, che, provati da lutti e tragedie, subirono la perdita dei territori dove erano nati e vivevano da tempo; un esilio con sofferenze e disagi che si protrassero per anni, anche per l'inefficacia delle clausole di quel trattato e l'inadempienza delle parti, favorita da una "svogliatezza" delle potenze vincitrici a intervenire per esigerne il rispetto.

Rileggendo l'art. 19, paragrafo 2, ci chiediamo se la Jugoslavia ha rispettato i diritti dell'uomo, se fu una cosa saggia demandare la definizione dei risarcimenti a Jugoslavia e Italia, separate dalla cortina di ferro (Annex XIV), se prevedere l'istituzione di un Territorio Libero di Trieste fu un semplice escamotage per non risolvere la questione, e così via ...

Trattato di Pace con l'Italia

Art. 19.

1. I cittadini italiani che, al 10 giugno 1940, erano domiciliati in territorio ceduto dall'Italia ad un altro Stato per effetto del presente Trattato, ed i loro figli nati dopo quella data diverranno, sotto riserva di quanto dispone il paragrafo seguente, cittadini godenti di pieni diritti civili e politici dello Stato al quale il territorio viene ceduto, secondo le leggi che a tale fine dovranno essere emanate dallo Stato medesimo entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato. Essi perderanno la loro cittadinanza italiana al momento in cui diverranno cittadini dello Stato subentrante.
2. Il Governo dello Stato al quale il territorio è trasferito, dovrà disporre, mediante appropriata legislazione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, perché tutte le persone di cui al paragrafo 1, di età superiore ai diciotto anni (e tutte le persone coniugate, siano esse al disotto od al disopra di tale età) la cui lingua usuale è l'italiano, abbiano facoltà di optare per la cittadinanza italiana entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato. Qualunque persona che opti in tal senso conserverà la cittadinanza italiana e non si considererà avere acquistato la cittadinanza dello Stato al quale il territorio viene trasferito. L'opzione esercitata dal marito non verrà considerata opzione da parte della moglie. L'opzione esercitata dal padre, o se il padre non è vivente, dalla madre, si estenderà tuttavia automaticamente a tutti i figli non coniugati, di età inferiore ai diciotto anni.
3. Lo Stato al quale il territorio è ceduto potrà esigere che coloro che si avvalgono dell'opzione, si trasferiscano in Italia entro un anno dalla data in cui l'opzione venne esercitata.

4. Lo Stato al quale il territorio è ceduto dovrà assicurare, conformemente alle sue leggi fondamentali, a tutte le persone che si trovano nel territorio stesso, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese la libertà di espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica, e di pubblica riunione.

(Annex XIV)

paragrafo 10 - Le persone che opteranno per la cittadinanza italiana e si trasferiranno in Italia, saranno autorizzate, dopo ch'esse abbiano pagato ogni debito o imposta dovuta nel territorio ceduto, a portare con sé i loro beni mobili e a trasferire i loro fondi, purché detti beni e fondi siano stati legittimamente acquisiti. Nessun diritto d'importazione, d'esportazione sarà imposto in relazione al trasferimento dei beni stessi. Dette persone saranno inoltre autorizzate a vendere i loro beni mobili e immobili alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato successore. Il trasferimento dei beni in Italia sarà effettuato a condizioni ed entro i limiti, che verranno concordati tra lo Stato successore e l'Italia. Le condizioni ed i termini di tempo per il trasferimento dei fondi suddetti, compresi i proventi delle vendite, saranno egualmente fissati d'accordo.